

Sent. n. 39/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79222 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Dario D'Amico e dall'avv. Riccardo Fratini.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Alessandro Di Meglio e Massimo
Boccia Neri.

RESISTENTE

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, in persona del Ministro pro tempore.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rilevato che il resistente non ha ottemperato alla sentenza n. 370/2021 di questa Sezione. Ha rappresentato che con la citata sentenza è stato accolto il ricorso avente a oggetto la sussistenza dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 2, c. 12, L. 335/1995 a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 28/11/2018. Al riguardo, ha segnalato che il resistente comunicava che la pensione d'inabilità si trasforma in pensione in cumulo d'ufficio, ma non provvedeva ad alcun versamento. Ha concluso, chiedendo di ordinare il pagamento di € 832,00 mensili oltre arretrati e in subordine di ordinare la riliquidazione del trattamento pensionistico, di fissare la somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato pari a € 100,00 e di nominare il Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, con vittoria di spese; in via istruttoria ha chiesto, ove occorra, la nomina di un ctu contabile.

Con comparsa di costituzione il resistente ha segnalato che sulla rata di marzo 2022 è stato disposto il pagamento di quanto dovuto, tenendo conto

del diritto alla pensione in cumulo d'ufficio. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 22/02/2023, con ordinanza a verbale è stato ordinato all'INPS di relazionare sui criteri di calcolo e di depositare il fascicolo amministrativo, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21/06/2023, con facoltà per le parti di depositare note entro il quinto giorno antecedente.

Con note il resistente ha relazionato sui criteri di calcolo e ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando di aver già provveduto all'ottemperanza della sentenza.

Con note il ricorrente ha rilevato una serie di "imprecisioni" sul riconteggio effettuato dal resistente INPS, evidenziando, in particolare, che non sono stati computati gli interessi e la rivalutazione e con riferimento al provvedimento d'indebito del mese di marzo 2023 ha evidenziato profili fiscali chiedendo di procedere allo scomputo di somme "annullando incidentalmente o disapplicando la richiesta dell'Indebito, così da accertare che all'esito dell'ottemperanza il sig. XX ha ricevuto quali arretrati in eccesso ed è tenuto a

restituire la somma di € 13.822,13 (25.418,75 – 11.596,62)”, da compensare con la mancata liquidazione di interessi e rivalutazione. Ha, quindi, insistito per la nomina del Commissario ad acta e/o di un CTU da porre a carico del resistente INPS, e in caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ha evidenziato che il ricorso è stato depositato prima del pagamento delle somme dovute e ha, quindi, insistito per le spese legali con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

All’udienza del 21/06/2023, con l’ordinanza n. 113/2023 è stato chiesto all’INPS di chiarire se siano stati corrisposti anche gli oneri accessori.

Con note il resistente ha rappresentato di aver provveduto a liquidare per la rivalutazione monetaria la somma di € 4.418,08 in data 8/11/2023, importo superiore a quello relativo agli interessi, rilevando che la suddetta somma è stata trattenuta in compensazione del credito derivante dalla trasformazione della pensione di inabilità del ricorrente in pensione a cumulo come disposto dalla sentenza della Corte dei Conti n. 370 del 2021.

Con note il ricorrente ha ribadito che gli interessi

devono essere calcolati nella misura prevista dall'art. 1284, n. 4 c.c ovvero in € 9.477,56. Ha insistito per la nomina del CTU e ha rilevato l'illegittimità della compensazione "operata dall'Istituto tra le somme dovute quale adempimento al dettato della Sentenza e la pretesa di restituzione dell'Indebito che l'INPS vanta in separato procedimento", rilevando che ove si ritenga legittima la compensazione occorrerà valutare "la questione relativa alla legittimità della pretesa dell'Indebito e deciderla incidenter tantum quale questione logicamente pregiudiziale".

All'udienza del 24/01/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Riccardo Fratini per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta per il resistente INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Occorre poi, ribadire che, relativamente alla sorte

capitale, le contestazioni del ricorrente al conteggio attengono a profili fiscali derivanti dal provvedimento del 23/03/2023 dell'INPS di recupero dell'indebito pari a € 23.755,85 per somme pagate ma già percepite sulla pensione sulla precedente prestazione (IOCPTS), successivamente sostituita dalla nuova pensione corretta (IOCUM).

Alla luce della documentazione in atti depositata dal resistente INPS, risulta che l'INPS ha parzialmente ottemperato alla sentenza n. 370/2021 di questa Sezione, dovendosi, quindi, dichiarare la cessata materia del contendere relativamente alla sorte capitale.

Per quanto attiene al calcolo degli interessi, la posizione del ricorrente avente a oggetto il calcolo ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., non può essere accolta.

Sul punto, si rileva, in primo luogo, che in sede di ricorso per ottemperanza e nell'allegata perizia gli interessi erano stati conteggiati applicando il comma 1 del citato art. 1284. Occorre, poi, rilevare che l'ordinanza n. 61/2023 della Cassazione, oltre a essere allo stato un'isolata pronuncia che si muove in senso difforme al pregresso orientamento, precisa

che la disciplina di cui all'art. 1284, comma 4, non si applica in caso di diverso accordo tra le parti o diversa espressa previsione di legge.

Nel caso in esame, occorre tener conto dell'art. 167 comma 3, c.g.c., secondo cui il giudice determina, oltre gli interessi nella misura legale, anche il maggior danno derivante dalla diminuzione di valore del credito, e dei noti principi fissati dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 10/2002, espressamente richiamata nella sentenza n. 370/2021.

Per quanto attiene alla compensazione effettuata dall'INPS tra il credito dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, liquidato dall'INPS in data 8/11/2023 in € 4.418,08 e l'importo a titolo di indebito di cui al provvedimento dell'INPS del mese di marzo 2023, si rileva che già con l'ordinanza n. 113/2023 è stato chiarito alle parti che "l'oggetto del presente giudizio è limitato alla sola verifica in ordine all'ottemperanza o meno da parte dell'INPS alla sentenza n. 370/2021 di questa sezione".

Pertanto, si ritiene che l'INPS non possa trattenere le somme dovute a titolo di rivalutazione oggetto dell'ottemperanza, tenuto conto che la vicenda relativa all'indebito, il cui importo è stato,

peraltro, contestato dal ricorrente, non attiene al presente giudizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini della compiuta ottemperanza alla sentenza n.

370/2021, l'INPS è tenuta alla corresponsione al ricorrente della somma relativa alla rivalutazione monetaria.

Pertanto, il ricorso in ottemperanza è parzialmente accolto.

In ragione di quanto sopra, visti gli articoli 217 e 218 c.g.c. il resistente INPS è tenuto all'esatta ottemperanza della sentenza n. 370/2021 con il pagamento della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria entro 60 giorni dalla notifica a cura del ricorrente della presente decisione. Nell'ipotesi in cui il resistente non provveda entro il termine fissato, si procede sin d'ora alla nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore Regionale Lazio dell'INPS che direttamente o a mezzo di un suo delegato provvederà entro i successivi 60 giorni all'adempimento degli obblighi in capo al resistente INPS oggetto della sentenza n. 370/2021 e della presente decisione. Alla soccombenza segue la condanna dell'INPS alle

spese legali, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Le spese legali sono compensate con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in quanto spettava all'INPS provvedere all'ottemperanza della sentenza, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina al resistente INPS di provvedere al pagamento a favore del ricorrente della rivalutazione monetaria entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla notifica della presente sentenza a cura del ricorrente;
- in caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Direttore Regionale Lazio dell'INPS che, direttamente o a mezzo di un suo delegato, provvederà agli adempimenti entro i successivi 60 giorni;

- condanna l'INPS alle spese legali quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al Commissario ad acta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del

dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA